HELVETIA AEQUA

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Helvetia Aequa è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079.

Helvetia Vita S.p.A., Compagnia che ha istituito Helvetia Aequa, Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo – Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa di HELVETIA AEQUA – Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo – Fondo Pensione

Il presente documento è valido a decorrere dal 3 Aprile 2018

helvetia

La tua Assicurazione svizzera

HELVETIA AEQUA

Documento sul regime fiscale

1. Regime fiscale dei versamenti contributivi
I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo dell'Aderente per un importo non superiore ad Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.
Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.
Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Comunicazioni dell'aderente
L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni
Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite, e pertanto non deducibili, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato non dedotto.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007
Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al 5°anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra Euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore ad Euro 2.582,29 in ciascun anno.

Con la Legge di Bilancio 2017 (Legge N. 232/2016 del 01/12/2016, Art. 1, comma 160) nell'ambito degli interventi di "Welfare aziendale" è stata introdotta la facoltà per i lavoratori del settore privato, di destinare, anche parzialmente, il premio di produttività corrisposto dalla propria Azienda (premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione) verso forme pensionistiche complementari. Tale contribuzione (Contributo Welfare), anche se eccedente i limiti di deducibilità sopra riportati, rimane esclusa dalla tassazione sia ordinaria sia sostitutiva.

E' inoltre previsto dal legislatore che tali contributi non concorrano a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'Art. 11, comma 6 del D. Lgs. 252/2005 e pertanto risultano completamente esenti da imposizione fiscale.

2. Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)
Per quanto riguarda le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.
Ai redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list deve invece essere applicata un'aliquota del 12,50%.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato, assoggettato alla sopra indicata imposta sostitutiva del 20%, investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (tali attività saranno individuate con specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9%, con il limite di 80 milioni di Euro. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo

d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato ed incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

3. Regime fiscale delle prestazioni

E' fiscalmente imponibile (ammontare imponibile) la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinato come sopra riportato.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al 15° di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione[1].

Prestazioni in forma periodica

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata dalla Società sono tassati con imposta sostitutiva determinata con le modalità di seguito riportate (limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato, considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale).
La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è prevista fino ad un massimo del 26%. Detta misura massima viene diminuita in funzione della quota parte di:

1. titoli obbligazionari pubblici italiani e di enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia nonché altri titoli italiani ad essi equiparati e buoni fruttiferi postali italiani (di cui all'Art. 31 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601);
2. titoli pubblici italiani e titoli pubblici esteri di Stati compresi nell'elenco dei Paesi di cui alla cosiddetta White List (contenuta nel Decreto Ministeriale 04/09/1996);

che siano direttamente ed indirettamente ricompresi nella gestione separata, con riferimento a ciascun anno di durata del contratto, per i quali la tassazione prevista è pari al 12,50%.

Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% della prestazione individuale accumulata. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del capitale assicurato finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

[1] Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 360 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Anticipazioni
Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
  - l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze (lettere b e c dell'Art. 11 del D.lgs. 252/2005) solo se a farne domanda siano gli aderenti residenti dei comuni di cui all'Allegato 1 e 2 del Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 (scaricabili dal sito www.helvetia.it, nella sezione Previdenza Complementare – Helvetia Aequa) e che la stessa sia effettuata nel corso di un periodo transitorio di durata triennale fissato a decorrere dal 24 agosto 2016, a norma di quanto previsto dal Decreto Legge sopra riportato, convertito in legge dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Reintegro di somme percepite a titolo di anticipazione
Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità (Euro 5.164,57).
Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondente alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'Aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Riscatti
Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- riscatto parziale richiesto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto totale richiesto a seguito di invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto totale operato dagli eredi a causa di decesso dell'Aderente avvenuto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra indicate, sia nelle forme collettive che in quelle individuali, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuate a favore di altre forme pensionistiche complementari.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Mod. C-DF-AE-0 – Ed. 04/2018

Helvetia Vita S.p.A.
Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 – Fax 02 537289
PEC: helvetiavita@actaliscertymail.it – www.helvetia.it

Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Capitale Sociale € 47.594.000 i.v. – Società con Socio Unico
N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 03215010962 – R.E.A. n° 1882793
Imp. Autor. all'eser. delle ass. sulla Vita con Provv. ISVAP n° 1979 del 4/12/2001
(G.U. n° 288 del 12/12/2001)
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 1.00142 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031